**Disegno di legge C. 3343**

Delega al Governo per la riforma fiscale

**AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE EMENDATIVE**

**SPEECH PER IL PRESIDENTE**

(*19 gennaio 2022*)

La Commissione prosegue oggi l’esame, in sede referente, del disegno di legge di **Delega per la riforma fiscale (C. 3343)**, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

Avverto che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Informo che sono pervenute circa 470 proposte emendative al disegno di legge **C. 3343**, recante Delega al Governo per la riforma fiscale.

Ricordo anzitutto che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2022. Conseguentemente allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall’articolo 123*-bis*, comma 3*-bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative non caratterizzate da compensatività sul piano finanziario.

Quanto al contenuto, il disegno di legge in esame reca delega legislativa al Governo per la revisione del sistema fiscale, fissando all’articolo 1 i princìpi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, e prevedendo invece agli articoli da 2 a 8 i princìpi e criteri direttivi specifici riferiti ai singoli settori di riforma. L’articolo 9 prevede invece una ulteriore e specifica delega al Governo per la codificazione in materia tributaria.

Le disposizioni finanziarie sono recate dall**’articolo 10**: in particolare, il **comma 1** contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il **comma 2** richiama il meccanismo procedurale previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), con l’effetto di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle deleghe al momento dell’adozione dei decreti legislativi attuativi.

Più in particolare, il suddetto **comma 2** prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nel limite di 2 miliardi per l’anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Presidenza ritiene, pertanto, **inammissibili, per i profili finanziari** gli emendamenti:

**Ferrari 3.01, per carenza di compensazione** in quanto introduce non un criterio o principio di delega, bensì una norma immediatamente efficace e la cui applicazione non è subordinata all’esercizio delle deleghe previste dal provvedimento. Difatti, esso modifica il testo unico contenente la disciplina dell’imposta di bollo (DPR n. 642 del 1972) e prevede in modo diretto una ulteriore ipotesi di esenzione dall’imposta, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria. Tali caratteristiche impediscono l’applicazione del meccanismo di copertura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la conseguenza che la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della stessa non possono essere rinviate al momento dell’adozione dei decreti legislativi attuativi, ma dovrebbero essere previste e specificate già nell’ambito del provvedimento in esame;

**Gusmeroli 10.5, per inidoneità della copertura finanziaria** in quanto prevede una ulteriore modalità di copertura degli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dalle deleghe previste dal disegno di legge, attraverso il ricorso alla procedura del c.d. “scostamento di bilancio”, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 243 del 2012. Premesso che tale modalità di copertura finanziaria non rientra tra quelle previste, in via tassativa, dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009, si ricorda che la predetta procedura, adottata in attuazione dell’art. 81, secondo comma, della Costituzione, consente il ricorso ad un maggior indebitamento soltanto in presenza di “circostanze eccezionali”, come definite ai sensi della citata legge n. 243 del 2012 e previa deliberazione a maggioranza assoluta di ciascuna delle due Camere. Detta procedura, essendo subordinata a specifici presupposti indicati nel disposto costituzionale e al rispetto delle condizioni e delle procedure definite in norme che assurgono a rango di parametro interposto di costituzionalità, non può essere quindi prevista quale modalità ordinaria di copertura *ex ante* di nuovi oneri.

Ricordo inoltre che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all’articolo 89 prevede che **siano dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi “ad argomenti affatto estranei” all’oggetto della discussione**. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente dell Camera sull’istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che “non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame”.

Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi **inammissibili per estraneità di materia** le seguenti proposte emendative:

**Ribolla 1.80,** in quanto mira ad abolire l'obbligo di informativa posto in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche;

**Gagliardi 3.17,** che indica specifiche regole di contabilizzazione, ai fini della redazione del bilancio civilistico, di alcuni beni di impresa, tra cui materie prime, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

**Troiano 3.4,** che intende revisionare la disciplina in materia di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie;

**Giacomoni 3.33,** che intende prevedere, per le imprese di minori dimensioni non soggette alla nomina degli organi di controllo, l'individuazione di una figura professionale, scelta tra gli iscritti al registro dei revisori legali, per l'apposizione del visto di conformità;

**Sut 4.5,** che prevede la compensazione degli oneri di sistema mediante il trasferimento graduale sul bilancio dello Stato di una parte delle componenti tariffarie a copertura degli stessi

**Sut 4.4,** che reca una specifica disciplina per compensare gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche, a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2);

**Gagliardi 4.20,** che introduce un principio di delega in materia di revisione degli importi dei canoni demaniali marittimi precisandone i criteri direttivi;

**Corneli 5.01,** che introduce princìpi e criteri direttivi in materia di contributi previdenziali;

**Zolezzi 8.01,** limitatamente alle lettere a) e d) che prevedono rispettivamente l'estensione del principio della responsabilità estesa del produttore e la priorità del compostaggio rispetto al recupero energetico dai rifiuti organici che non sembrano attenere a profili esclusivamente fiscali;

Risultano altresì inammissibili gli emendamenti:

**Molinari 9.14,** limitatamente alle parole "elevando a rango costituzionale lo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

**Gusmeroli 9.16,** volto a prevedere la possibilità per l'Agenzia delle entrate e le associazioni professionali di proporre alle Commissioni parlamentari competenti delle semplificazioni fiscali;

che **sono in contrasto con l’assetto costituzionale vigente.**

Segnalo, infine, le seguenti proposte emendative che sono da ritenere **ammissibili, sulla base di specifici presupposti:**

**articoli aggiuntivi Mollicone e altri 1.02, Mollicone e altri 1.03, Mollicone e altri 1.04, Mollicone e altri 1.05**, **Trano 8.04 e Trano 8.06:** tali proposte assumono uno specifico rilievo in quanto introducono **nuove deleghe legislative**, indicando i relativi principi e criteri direttivi, suscettibili anche di determinare potenziali effetti onerosi. Si considerano tuttavia le medesime proposte parimenti **ammissibili, nel presupposto** che le disposizioni in materia di copertura finanziaria di cui all’articolo 10 del disegno di legge in esame si intendano implicitamente estese anche agli articoli aggiuntivi in questione, pur in mancanza di una espressa modifica del testo del medesimo articolo 10;

**l’emendamento Gusmeroli e altri** **10.7,** stabilisce che nel Fondo previsto dall’art. 10, co. 2, del disegno di legge in esame utilizzabile a fini di copertura, confluiscano anche le risorse derivanti da una riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 12, co. 1, del D.L. n. 4 del 2019, come convertito) ed autorizza il Ministro dell’Economia e delle Finanze a modificare con propri decreti i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni erogate a titolo di reddito di cittadinanza per consentire il rispetto del nuovo limite di spesa. Per quanto attiene alla riduzione, non determinata nel *quantum*, della dotazione del Fondo reddito di cittadinanza, si considera la proposta **ammissibile nel presupposto che la determinazione del relativo importo sia effettuata in sede di esercizio delle deleghe e sulla base delle esigenze di copertura delle stesse**. In merito alla disposizione che demanda ad un decreto ministeriale la modifica non solo degli importi, ma anche dei criteri di accesso al predetto beneficio, pur rilevando che la disposizione deferisce ad una fonte subordinata la modifica di criteri che potrebbero essere definiti anche in via legislativa, si considera la proposta **ammissibile per i profili finanziari** in quanto non suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

 Avverto che il termine per la presentazione di **ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità** è fissato per le **ore 18 di oggi**.